

den auf die Ausfagen des Betreibungsamtes gestützten Ausführungen des angefochtenen Entscheides hervorgeht, tatsächlich vor der Konkursöffnung, und zwar in Gemäßheit des Art. 124 cit. stattgefunden, so daß die beiden Summen, welche die Rekurrentin zur Konkursmasse gezogen wissen möchte, unzweifelhaft als Erlös im Sinne des Art. 199 Abs. 2 den Pfändungsgläubigern verfallen sind. Ohne Grund beruft sich Rekurrentin für ihren gegenteiligen Standpunkt auf den bundesgerichtlichen Entscheid in Sachen Anderet. Der damalige Fall lag ganz anders, da dort nicht das Amt kraft seiner gesetzlichen Befugnisse die Verwertung vorgenommen, sondern der betriebene Schuldner eigenmächtig über die Pfandgegenstände verfügt hatte und in dieser Verfügung eine Verwertung im gesetzlichen Sinne nicht erblickt worden ist. Übrigens wurde damals die Abmassierung der an Stelle der verschwundenen Pfändungsgegenstände getretenen Gelbhinterlage vom Bundesgerichte ja gerade als unzulässig erklärt und verfügt, daß das Depositum dem Betreibungsamt zu bestimmungsgemäßer Verwendung zu überlassen sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Refurs wird abgewiesen.

28. *Sentenza del 31 marzo 1903, nella causa Pizzotti.*

Pignoramento; azione in rivendicazione. **Art. 106-109 LEB.**

1° In una esecuzione diretta dagli Eredi Soldati e dall' Istituto scolastico di Olivone contro la Signora Teresa Pizzotti, da Ludiano, l'Ufficio di Blenio pignorava diversi beni che la debitrice dichiarò di proprietà del di lei fratello Ignazio Pizzotti, morto poco tempo prima istituendo ad erede, la propria sorella, che ne aveva accettato l'eredità sotto il beneficio dell' inventario.

Avendo i creditori precedenti contestato la rivendicazione, l'ufficio assegnava alla debitrice un termine di 10 giorni per far valere in giudizio le proprie ragioni.

Contro tale provvedimento ricorreva la debitrice alle Autorità cantonali di vigilanza sostenendo che i beni in questione trovavansi non in suo possesso, ma in possesso dell' eredità del suo defunto fratello, per cui l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a stregua dell' art. 109 e non dell' art. 107 della Legge Esec. — Ma tanto l'Autorità inferiore che l'Autorità superiore, respinsero il ricorso, questa ultima per i motivi seguenti:

La ricorrente non ha fornito la prova della sua affermazione, che cioè essa non ha la materiale detenzione degli oggetti compresi nel pignoramento, e da essa dichiarati di proprietà della successione Ignazio Pizzotti.

In mancanza di tale prova, e malgrado sia contestato l'asserto del creditore Piazza che la debitrice convivesse in istato d'indivisione col proprio fratello, circostanza che venne però ritenuta siccome notoria nel giudizio dell' Autorità inferiore, non puossi a meno di prestar fede alla constatazione dell' Ufficio, contenuta nell' atto di pignoramento e ripetuta nelle osservazioni al ricorso Pizzotti, che cioè la debitrice si trova in effettivo possesso dei beni in questione. E a questo stato di fatto non può immutare la circostanza che la debitrice, erede del defunto Ignazio Pizzotti, non si è ancora chiarita circa l'accettazione od il ripudio dell' eredità, non per questo essa cessa di essere detentrica del compendio dell' eredità ed il di lei diritto di accettarne o ripudiarne la successione non può venir menomato o leso da un atto conservativo, quale l'azione di rivendicazione, che essa sarebbe tenuta ad iniziare in base al querelato provvedimento dell' Ufficio.

2° È contro questa decisione che la Signora Teresa Pizzotti ricorre attualmente al Trib. fed. domandandone l'annullazione per gli stessi motivi già accampati davanti le istanze cantonali e persistendo nell' affermare che il fatto dell' introduzione dell' azione di rivendicazione implicherebbe un' accettazione implicita dell' eredità, a termini degli articoli 546 e 558 del Codice civile ticinese.

In diritto:

1° L'esecuzione fu iniziata contro la Sig^{ra} Teresa Pizzotti personalmente, non nella sua qualità di erede del defunto Ignazio Pizzotti; che fino alla sua accettazione o ripudio de-

finitivo costituisce un ente separato, di cui la signora Teresa Pizzotti, ha pel momento, nella sua qualità di erede beneficiaria, la rappresentanza legale. Poco importa quindi che il credito, pel quale la ricorrente fu impetita, si estenda o non si estenda in via solidale anche alla successione che essa è chiamata ad adire. Il precetto esecutivo fu spiccato contro la Signora Pizzotti, in pagamento di un debito personale, non contro l'eredità da essa rappresentata.

D'altra parte è fuori di dubbio che la rivendicazione, o pretesa di proprietà che diede origine al provvedimento querelato 5/6 nov. 1902, fu e poteva essere sollevata dalla signora Pizzotti unicamente nella sua qualità di erede beneficiaria rappresentante l'eredità del suo defunto fratello. È quindi in questa qualità che la ricorrente potè solo essere invitata dall'Ufficio a procedere a norma dell'art. 107 della Legge Esec. ed è indubitabilmente anche in questa qualità che il provvedimento venne e viene contestato davanti le Autorità di vigilanza.

2° Ciò posto, la questione di sapere, se tocchi alla rivendicante o ai creditori procedenti di iniziare l'azione in rivendicazione di cui agli art. 106 e seguenti della Legge fed., vale a dire se in concreto trova applicazione il disposto dell'art. 107 o 109 di detta legge, dipende essenzialmente dallo stabilire in quale qualità ed a nome di chi la ricorrente eserciti il possesso dei beni oppignorati, se in nome e per conto proprio, o in qualità di erede beneficiaria e quindi per conto dell'eredità Pizzotti, in favore della quale fu sollevata la pretesa della reclamante.

La questione non si risolve quindi, come ritiene l'istanza cantonale, colla semplice constatazione che attualmente, vale a dire all'epoca in cui avvenne il pignoramento, gli oggetti in questione si trovano o si trovavano in possesso della debitrice, ma è d'uopo di esaminare per conto di chi quest'ultima ne aveva o ne ha la detenzione materiale. Ora tale esame non può farsi che accertando se il possesso della ricorrente è anteriore o posteriore alla morte del di lei defunto fratello, vale a dire se la ricorrente ne aveva la detenzione materiale già prima dell'apertura dell'eredità, o se ne ha

ricevuto il possesso solo colla morte del *de cuius*. Nel primo caso è evidentemente l'art. 107 che dovrà essere applicato; nel secondo invece è l'eredità rappresentata dal beneficiario che deve ritenersi al possesso e quindi l'art. 109 della Legge Esec. che deve fare stato.

Non essendosi l'istanza cantonale pronunciata su questo punto, nè contenendo gli atti gli elementi necessari per fondare una relativa decisione, non rimane che rinviare il ricorso all'Autorità superiore cantonale perchè statuisca di nuovo sul medesimo in base alle indicazioni contenute nel presente giudizio. A tale proposito è d'uopo ancora di osservare che il semplice fatto, contestato sì ma addotto negli allegati di causa, di avere la ricorrente goduto gli oggetti oppignorati *pro indiviso* in comunione col proprio fratello, basterebbe secondo la giurisprudenza federale (ved. Jäger, Nota 3 all'art. 109) per giustificare non l'applicazione dell'art. 107, ma dell'art. 109.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso Pizzotti è ammesso e la causa rinviata quindi all'Autorità superiore cantonale per un nuovo giudizio.

29. Arrêt du 31 mars 1903, dans la cause Bonal & fils
et consort.

Contestation entre le représentant de la masse et des tierces personnes se prétendant créancières de la masse, sur les **frais de la faillite**, art. 262, al. 1 LPF. — Incompétence des autorités de surveillance.

I. Le 2 octobre 1902, les recourants Bonal & fils ont demandé la mise en faillite, sans poursuite préalable, de leur débiteur Joseph Claret, en se basant sur le fait que ce dernier avait pris la fuite. Le Tribunal de première instance de Genève ordonna une enquête. L'Administration des douanes